



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n. 87 del 04/08/2016

OGGETTO:

FESTA DEI RESIDENTI DI VIA DELLA MARTELLA. DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL GIORNO 11 AGOSTO 2016.

IL SINDACO

Del Comune suddetto;

VISTA la comunicazione da parte del rappresentante dei residenti di Via della Martella di questo Comune, organizzatore di una manifestazione locale denominata “ Festa della Martella “ che si terrà in data 11 agosto 2016 in località Via della Martella di questo Comune;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione locale e di salvaguardare la incolumità pubblica, disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli in genere nelle zone interessate dalla suddetta manifestazione;

Considerato che l'art.6 comma 4 del D. Lgs. n. 285/1992 stabilisce, tra l'altro, che l'Ente proprietario della strada può, con l'Ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 dello stesso Codice della Strada:

▪ stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;

• disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Considerato che risulta necessario stabilire specifiche misure di regolazione del traffico veicolare in Via della Martella nella giornata del 11 agosto 2016.

Sentito il parere del Comando di Polizia Municipale

Visto il D. Lgs. 267/2000

ORDINA

La seguente regolamentazione della circolazione stradale:

1. Sono vietate la sosta e la circolazione dei veicoli in genere dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del giorno 11 agosto 2016 in Via della Martella di questo Comune;

In tutti i casi in cui sono imposti divieti di sosta, essi sono da intendersi con rimozione forzata.

Stabilisce/Dispone

che il servizio Tecnico Comunale provveda ad installare adeguata segnaletica verticale

Avverte

che la violazione di quanto disposto con il presente procedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 285/1992 – Codice della Strada e delle ulteriori sanzioni previste dalle vigenti leggi penali ed amministrative.

Informa

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del

procedimento amministrativo è il Capo Settore VI – Comandante della Polizia Municipale - e che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di gg.60 presso gli organi competenti.

I divieti e le limitazioni saranno resi noti mediante apposizione della segnaletica stradale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dal Municipio, 04 agosto 2016

Il Sindaco
Gabriele Florindi

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.